

S.O.S. ABUSI

Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino

Carissimi/e Associati/e e/o Simpatizzanti,

la nostra Associazione, verificata la confusione generata nell'applicazione della Legge 108 del 07 Marzo 1996 antiusura, da parte di tanti Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Arezzo, nonché d'intermediari finanziari e bancari che continuano ad applicare **tassi da USURA** in barba alla legge, siamo stati costretti, nostro malgrado, a diffidare la **BANCA D'ITALIA** nel prendere una posizione in merito e porre in essere un tempestivo chiarimento.

Non è accettabile che la Banca d'Italia, la quale non è un Ente di Diritto Pubblico bensì un' Azienda Privata in mano alle Banche, invece che essere di aiuto, abbia creato una Circolare affatto chiara e che, soprattutto, come alcune Procure della Repubblica hanno scrupolosamente indicato, viene usata in maniera **STRUMENTALE** da personaggi che non vogliono affatto adeguarsi alla Legge dello Stato.

Crediamo che Banca d'Italia dovrebbe avere il dovere (ed il pudore) di rispondere alla Nostra, chiarendo lo scopo e la funzione della Circolare medesima ed il fatto che non può essere derogatoria di norme vigenti nel nostro ordinamento e che non può essere utilizzata né per fare Perizie Giurate nelle Aule dei Tribunali né, tanto meno, come "alibi" per coprire eventuali casi di **USURA BANCARIA**. Siamo certi che **BANCA ITALIA**, in questa circostanza, non verrà meno ai propri doveri. In caso contrario saremo costretti a chiedere la verifica di eventuali responsabilità degli stessi organi sociali di Banca Italia.

E Carissimi politici, che vi state apprestando a prendere i voti dei cittadini con promesse e contro promesse più o meno sostenibili, mi rivolgo anche a Voi, se volete che il popolo italiano prenda nuovamente fiducia nella Vostra Opera, lavorate affinché sia garantita l'UGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI DINNANZI ALLA LEGGE; RISOLVETE I CONFLITTI DI INTERESSE (NON SOLO QUELLI PERSONALI MA QUELLI DI CATEGORIA); RENDETE CERTO IL REATO E LA PENA; AUMENTATE I TERMINI DI PRESCRIZIONE, PERCHE' CERTI AVVOCATI SCALTRI NON CI POSSANO GIOCARE A DANNO DELLE VITTIME DEI REATI STESSI; AFFIDATE NUOVAMENTE LA VIGILANZA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO, BANCARI E FINANZIARI AD UN ENTE STATALE (PENSATE CHE ANCHE L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E' ORAMAI SOTTO LA BANCA D'ITALIA ED HA PERSO LA SUA INDIPENDENZA ED AUTONOMIA); CREATE SISTEMI EFFICIENTI DI VIGILANZA SULL'ASSEGNAZIONE DEI FONDI REGIONALI, PROVINCIALI E/O COMUNITARI, AFFINCHÉ QUESTI NON FINISCANO SEMPRE IN TASCHE INGORDE, MA VADANO

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: info@maurizioforzoni.it

<http://www.maurizioforzoni.it>

S.O.S. ABUSI

**Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino**

ANCHE A VANTAGGIO DI REALTA', MAGARI PIU' PICCOLE, MA ONESTE E CHE RIESCANO A METTERLI A FRUTTO IN MANIERA ADEGUATA (SONO SOLDI DELLA COMUNITA' E MERITANO IL NOSTRO RISPETTO); COMINCIATE A PENSARE VERAMENTE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGLI ARTIGIANI, AI PICCOLI COMMERCianti, ECC, CON LA CONVINZIONE CHE SONO QUESTE CATEGORIE CHE HANNO FATTO LA FORTUNA DELL'ITALIA SINO AD OGGI (ED ATTUALMENTE L'ITALIA E' IN CRISI PROPRIO PERCHE' SONO QUESTE REALTA' A SOFFRIRE); E NON OCCUPATEVI IN MANIERA ESCLUSIVA DELLA GROSSA INDUSTRIA, DELLA GROSSA IMPRESA, DELLE FUSIONI DEI COLOSSI FINANZIARI; FATE IN MODO CHE, ANCHE GLI ORGANI DI GOVERNO, I PARLAMENTARI, SI MERITINO UNA PENSIONE DOPO TANTI E TANTI ANNI DI LAVORO, SENZA PRIVILEGI, ANZI CON IL DOVERE DI LAVORARE PIU' A LUNGO DEL MURATORE CHE FA UN LAVORO LOGORANTE E CHE, A CINQUANTA ANNI, DEVE ANDARE IN PENSIONE, SE NON VUOLE MORIRE IN SERVIZIO; FATE SI CHE I POTERI DELLO STATO SIANO SEMPRE E SOLO TRE, COME PREVISTO DALLA COSTITUZIONE, E SEPARATI L'UNO DALL'ALTRO: POTERE LEGISLATIVO, ESECUTIVO E GIUDIZIARIO; NON COME ALLO STATO ATTUALE CHE SEMBRA ESISTERE UN QUARTO POTERE, NASCOSTO, MA PERFETTAMENTE OPERANTE E MALIZIOSO: IL POTERE FINANZIARIO; SOSTENETE, INCORAGGIATE E NON LASCIATE MAI SOLO (COME SUCCESSO IN PASSATO) IL MAGISTRATO CORAGGIOSO CHE, NELL'ESERCIZIO DEL SUO DOVERE ISTITUZIONALE, NON ACCETTA COMPROMESSI E NON GUARDA IN VISO A NESSUNO, MA E' OSSEQUIOSO SOLAMENTE VERSO LA LEGGE DELLO STATO.

FINO A CHE IL CITTADINO AVRA' LA PERCEZIONE CHE, VADANO COME VADANO LE ELEZIONI, LE DECISIONI POLITICHE SARANNO PRESE AD ALTRO LIVELLO, NON POTRETE LAMENTARVI SE NON VI DARANNO FIDUCIA E SE SARANNO NEI VOSTRI CONFRONTI DIFFIDENTI. QUESTO E' PERLOMENO IL MIO MODESTO PARERE. *Maurizio Forzoni, Presidente S.O.S Abusi*

*****+

(Di seguito il Testo integrale della lettera di diffida inviata alla Banca d'Italia)

S.O.S. ABUSI

**Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino**

Lettera raccomandata a/r

- **Al Legale Rappresentante della
BANCA D'ITALIA** - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

Lettera raccomandata a/r

- **AI DIRETTORE GENERALE
della BANCA D'ITALIA** - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

Lettera raccomandata a/r

- **AI DIRETTORE della Filiale di Arezzo della
BANCA D'ITALIA** Via XXV Aprile n. 3, 52100-
Arezzo (AR)

Arezzo 7.03.2008

**Oggetto: Istruzioni della Banca d'Italia dell'8 Gennaio 2003 in G.U. n. 5 dell'8-1-2003, per la
determinazione del T.E.G.M ai sensi della Legge 108/96, normativa antiusura.**

Io sottoscritto Maurizio Forzoni, in qualità di Presidente dell'Associazione Non Lucrativa S.O.S Abusi, con sede in Loc. Le Pietre n. 23-d, Arezzo (AR), CF 92056140517,

PREMESSO:

- che l'ART. 644 Comma III c.p., così come novellato dalla L. 108 del 07 Marzo 1996, prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ed in particolare che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”;

S.O.S. ABUSI

**Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino**

- che la Banca d'Italia non è intervenuta per dettare sue norme riguardanti la metodologia per il calcolo del T.A.E.G., né può farlo;
- che la Banca d'Italia, evidentemente per ragioni pratiche, di sintesi e statistiche, ha elaborato un metodo di raccolta dati per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai fini dell' Art. 2 della L. 108/96 ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al compito Istituzionale ad essa assegnato per legge. Il Ministero del tesoro, poi sentito anche l'Ufficio Italiano dei Cambi, pubblica senza ritardo tali rilevazioni nella Gazzetta Ufficiale;
- che tale operazione di raccolta dati, però, non può assolutamente mutare i termini per la determinazione dei Tassi Annu Effettivi Globali. Infatti la Banca d'Italia non ha veste né funzione per interferire in tale ambito e difatti l'art. 2, della citata legge come abbiamo visto, non gliela conferisce;
- che tale funzione appartiene ad altro organo, l'ART. 2 del T.U.B. recita:” Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha l'alta Vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo e da altre leggi. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia”;
- che l'Art. 116 Comma III del T.U.B recita inoltre “il CICR stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”;
- che infine, l'Art. 122 del T.U.B al Comma II recita:” Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”;
- che come si vede non vi è NESSUNA NORMA che attribuisca alla Banca d'Italia poteri d'intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del T.A.E.G;
- che la sua funzione, in questo ambito, è quella di rilevare i Tassi Effettivi Globali Medi, il dovere degli Istituti Erogatori del Credito è quello di modulare le proprie richieste alla clientela entro i limiti previsti dalla L. 108/96;

S.O.S. ABUSI

Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino

- che gli unici criteri da seguire per la determinazione del T.A.E.G sono quelli dettati dal Comma I dell'Art. 1 della L. 108/96 ed in conclusione il TAEG rappresenta il costo effettivo globale che il correntista sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro (scopertura media) concessagli dalla Banca ed in particolare fanno parte del costo del denaro:
 - gli interessi ultra legali;
 - l'anatocismo;
 - le valute;
 - le spese legali ed assimilate;
 - gli interessi di mora ed oneri assimilabili;
 - gli addebiti per tenuta conto, per istruzione e revisione di pratiche di fido;
 - le spese per assicurazioni;
 - le Commissioni sul Massimo Scoperto relative all'intera durata del rapporto, ma calcolate in percentuale su base annua.

Mentre restano escluse dal computo del TAEG gl'importi dovuti allo stato per imposte e tasse;

- che l'effetto delle capitalizzazioni delle competenze operate dalla Banca sul tasso effettivo globale riguardano gli interessi, le competenze a vario titolo riscosse, gli interessi addebitati sotto forma di antergazione o postergazione delle valute, la commissione sul massimo scoperto, insomma tutte le voci che, ai sensi dell'Art. 1 della L. 108/96 sono ricomprese sotto il termine di interessi. ***La capitalizzazione delle competenze è l'espedito contabile che consente di praticare l'anatocismo.*** Con questo espediente la banca "traveste" gli interessi e li fa diventare un capitale che in realtà essa non ha mai prestato. Questo "capitale", composto anche dalle valute e dalle spese e commissioni a vario titolo percepite, frutterà ad ogni chiusura ulteriori interessi;
- che la stessa BANCA D'ITALIA ha riferito al Tribunale di Roma (v. sentenza 22 giugno 1987, Il Foro It., 1988, 1720) *"che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza (...) attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano immediatamente liquide"* per cui *"la diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente è fonte (...) di un lucro per la Banca"*;
- che i numeri debitori cui fa riferimento la BANCA D'ITALIA nella formula portata a base della determinazione del TEG nella circolare di cui all'oggetto sono comprensivi dell'addebito delle valute e degli anatocismi trimestrali che non rientrerebbe nel computo del TEG;
- che le spese elencate al punto C4 sono presenti nell'estratto conto scalare fornito dalla Banca, per cui sono ricomprese nei "numeri debitori", ovvero nei "capitali" come intesi nelle "Istruzioni" della BANCA D'ITALIA, ma non nel riepilogo delle competenze per cui,

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: info@maurizioforzoni.it

<http://www.maurizioforzoni.it>

S.O.S. ABUSI

Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino

sempre secondo le “Istruzioni”, essendo “capitali” non rientrerebbero ugualmente nel computo del TEG;

- che la stessa BANCA D'ITALIA con provvedimento n. 12 del 3/12/1994 ha disposto che le Norme Bancarie Uniformi (NBU) costituiscono una mera traccia priva di ogni valore vincolante; la commissione di massimo scoperto non trova alcun fondamento giuridico nel nostro ordinamento, eccezion fatta che nelle NUB che espressamente la statuiscono;
- che è indubbio che la commissione di massimo scoperto entri a far parte del computo del TEG: altrimenti, si potrebbe immaginare che la legge preveda un'usura lecita, da realizzarsi applicando bassi interessi e smisurate commissioni sul massimo scoperto;
- che mettendo in relazione i soli interessi con i Numeri Debitori come indicati negli Estratti Conto bancari si escludono dal calcolo del TEG sia l'effetto delle capitalizzazioni, sia l'incidenza dell'antergazione e postergazione delle valute, sia l'incidenza di tutte quelle spese, elencate al punto C4 delle citate “Istruzioni” della Banca d'Italia;
- che, in tal modo, in totale contrasto con la L. 108/96, matematicamente non si distinguerebbe tra capitali effettivamente prestati dal creditore e costi effettivamente sostenuti dal debitore;
- che, se dovessimo estendere gli effetti delle Istruzioni:
 - Per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi riscuote compensi classificati secondo le voci ricomprese in C4 delle “Istruzioni” e per chi non li riscuote;
 - per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi pratica l'anatocismo e chi non lo pratica, per chi lo pratica a cadenza trimestrale e chi lo applica a cadenza annuale;
 - per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** tra chi applica valute diverse per le stesse operazioni in dare-avere;
 - interessi e competenze illecitamente percepiti sarebbero computati nei capitali e **si sottrarrebbero alla determinazione del TEG**;
 - bisognerebbe postulare infine **l'inefficacia e l'inosservanza** del Provvedimento n. 12 del 3/12/94 ad opera della stessa BANCA D'ITALIA.

S.O.S. ABUSI

Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino

RILEVATO

- che, molti Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Arezzo, sezione civile e penale, nell'eseguire le perizie tecniche contabili per l'accertamento del superamento dei Tassi Soglia Usura da parte di Istituti di Credito, eseguono il conteggio del TEG in ossequio alle disposizioni contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia dell'8 Gennaio 2003 in G.U. n. 5 dell'8-1-2003";
- che, seguendo "ad litteram" tali Istruzioni alcuni di questi C.T.U. hanno provveduto ad escludere dal computo del TEG il Costo per operazioni effettuate, le spese addebitate nei movimenti e negli estratti conto trimestrali, il costo degli anatocismi e dei lucri per valuta;
- che, sempre in base a tali Istruzioni, questi stessi C.T.U. non considerano la Commissione Sul Massimo scoperto come ulteriori interessi addebitati, ma in percentuale sull'importo affidato, secondo la formula

(Commissione Sul Massimo Scoperto/Affidato) *100

- che la formula emanata dalla Banca d'Italia, secondo cui,

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{Interessi *36500}}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri *100}}{\text{Accordato}},$$

può e deve avere solo funzione statistica e di campionamento dei Tassi Mediamente applicati dal Sistema per categoria omogenea di operazioni e per classi di affidamento (accordato), ma non restituisce, ex post, il costo complessivo collegato alla erogazione del credito in un rapporto di conto corrente, come altresì ben evidenziato anche in elementari testi di tecnica bancaria (cfr.). Del resto, la formula appena citata, in caso di conto corrente non affidato (con Accordato=0) dimostra tutta la sua irrazionalità, dal momento che essa restituirebbe un risultato impossibile (dalla matematica razionale, infatti, sappiamo che $n/0$ è una operazione impossibile);

S.O.S. ABUSI

**Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino**

- che la Procura della Repubblica di Palmi, in un caso ormai noto alle cronache di usura bancaria, ha addirittura ipotizzato un “uso strumentale della Circolare della Banca d’Italia”;
- che nelle fattispecie concrete in cui, qua ad Arezzo, tali CTU producono perizie giurate utilizzando la formula appena indicata vi è il rischio concreto di ottenere sentenze e/o decisioni giudiziali in contrasto con il dettato legislativo e con la volontà del legislatore e, comunque, di rilevare Tassi che non rappresentano il reale costo collegato alla erogazione del credito;
- che ad oggi, nonostante la evidente confusione che tale Circolare, più volte dal sottoscritto citata nella presente, sta creando, permettendo a taluni soggetti eventualmente di poterne fare anche degli usi strumentali e comunque non conformi alle normative vigenti in materia di usura e di protezione del contraente economicamente fragile nei confronti di banche e finanziarie, Banca d’Italia non si è preoccupata di emettere una circolare chiarificatrice;
- che l’art. 3 della Cost. della Repubblica Italiana sancisce “l’uguaglianza sostanziale di tutti dinnanzi alla legge”, mentre in tal maniera dovremmo ipotizzare e/o accettare una modalità di calcolo diversa per la determinazione dell’eventuale tasso usurario se trattasi di privati, ed un’altra se trattasi di banche;

PRECISANDO

- che, benché la Consulenza Tecnica di Ufficio non possa ritenersi mezzo di prova, il Giudice trae da essa nozioni tecniche e valutative importanti per il raggiungimento della sentenza in sede civile o penale;
- che, a parere dello scrivente, (e credo che sia opinione comune e condivisibile), debba essere comunque determinato e seguito un criterio omogeneo e sicuramente concordante con il Dettato Legislativo nell’espletamento di Perizie Giurate, come in qualsiasi altra attività di natura e forza giuridica;

INVITO E DIFFIDO

Codesta Banca d’Italia in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale, e il Direttore della filiale di Arezzo, come in indirizzo, di procedere, senza indugio, a produrre circolare e/o lettera chiarificatrice della modalità di calcolo e/o determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa antiusura L. 108 del 07 Marzo 1996, di modo che possa essere dalla Nostra Associazione, dai Nostri Legali, dai Nostri Consulenti Tecnici di Parte

S.O.S ABUSI

C.F. 92056140517

Sede e Presidenza: Loc. Le Pietre n. 23-d, 52100-Arezzo (AR)

Tel: 347.8392440

E.mail: info@maurizioforzoni.it

<http://www.maurizioforzoni.it>

S.O.S. ABUSI

**Associazione Non Lucrativa
a difesa del Consumatore &
Dei Diritti Inviolabili e Fondamentali
dell'Uomo e del Cittadino**

esibita nelle fattispecie concrete, al fine di evitare danni morali e/o patrimoniali e/o di altra natura che i nostri Associati potrebbero subire a seguito di eventuali sentenze e/o decisioni prese sulla base di Consulenze Tecniche di Ufficio eseguite in “ossequio alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'8 Gennaio 2003 in G.U. n. 5 dell'8-1-2003”.

Qualora entro il **termine di 15 giorni (quindici giorni)** dal ricevimento della presente, codesta **Banca d'Italia** non avrà adempiuto a quanto richiesto, lo scrivente si sentirà autorizzato ad adire, senza indugio e senza ulteriore avviso, le competenti Autorità Giudiziarie, nessuna esclusa, per la tutela dei singoli diritti e per ogni fattispecie concreta, ritenendo Banca d'Italia corresponsabile, non solo per mancata vigilanza nei confronti degli intermediari bancari e finanziari di cui trattasi, ma altresì per non aver interrotto lo stato di confusione pericolosa generata nell'interpretazione e applicazione della normativa antiusura, salvo il diritto a denunciare qualsiasi ipotesi di reato ravvisabile e, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

In fede

Maurizio Forzoni